



Gr. U. mi 13 del 17.1.09

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ORDINANZA

Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 21, lettera u);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli articoli 544 *bis*, 544 *ter*, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modifiche;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;

Visto il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27;

Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente,

con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;

Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale .

ORDINA

Art. 1

(Finalità)

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2

(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3

(Istituti Zooprofilattici Sperimentali)

1. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

Art. 4

(Compiti del sindaco)

1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'articolo 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, provvede , in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di Polizia locali.

Art.5

(Obblighi per i produttori)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, raticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia "un'esca", deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio. *per il suo utilizzo*
2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Modifiche all'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 Gennaio 2009, n.13 emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante "le norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ravvisata l'opportunità di intervenire apportando alcune modifiche all'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, al fine di tutelare la salute pubblica, la salvaguardia e l'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, considerato il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante "le norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

Ravvisata l'opportunità di fornire indicazioni in merito alle procedure autorizzative per i prodotti fitosanitari, sostanze pericolose e presidi medico-chirurgici;

Ritenuto opportuno dare indicazioni sulle modalità di invio delle spoglie di animali deceduti per avvelenamento o dei campioni;

23/3/09

art. 117
venice

h

ORDINA

Art. 1.

L'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 Gennaio 2009, n.13 emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante "norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" è così modificata :

1. All'articolo 2, comma 1, le parole: "o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento" sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 2, dopo la parola : "analitica" sono inserite le seguenti: "L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL.
3. All' articolo 4, comma 5, dopo le parole "Forze di Polizia locali" sono inserite le seguenti: "e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza".
4. All'articolo 5, comma 1, la parola "nematocidi" è soppresa.
5. All'articolo 5, comma 1, le parole: "topicidi, ratticidi" sono sostituite con la parola: "rodenticidi".
6. All'articolo 5, comma 1, la frase "Nel caso in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio" viene sostituita con la seguente "Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore, all'atto dell'utilizzo, con accesso solo all'animale bersaglio".

Art.2.

1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, predispone una procedura semplificata per il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato ne sulla sua efficacia.
2. I produttori di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 presentano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di adeguamento delle autorizzazioni.
3. Le aziende possono continuare le attività produttive già autorizzate fino al 120° giorno dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione per le quali l'istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui all'articolo 1 e possono essere effettuate le conseguenti attività produttive.

Art. 3.

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia sino al 16 gennaio 2010.

Roma,

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

M. W.




*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
UFFICIO VII
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute

0013002-P-03/04/2009

DGFDM I.5.i.c



39033786

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Assessorati alla Sanità

Servizi veterinari

Loro sedi

Comando Carabinieri per la tutela della Salute

Piazzale Marconi, 25

00144 Roma

FEDERCHIMICA

Via Accademia, 33

20131 Milano

UNIONCHIMICA

Via della Colonna Anotonina, 52

00186 Roma

ASSOPRESIDI

Via Nazionale, 75

00184 Roma

ASSOMETAB

Via Calcinaro, 2085

Martorano (FC)

Oggetto:

Chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 18 marzo 2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

In data 18 dicembre 2008 è stata emanata, in relazione al divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati, una ordinanza ministeriale, successivamente modificata e integrata dall'Ordinanza Ministeriale 18 marzo 2009.

Le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici, appartenenti alla categoria dei rodenticidi per uso domestico e civile, devono presentare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale 18 marzo 2009, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale ordinanza, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento dell'Innovazione - Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici - Ufficio VII dell'ex Ministero della Salute - Via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma, una domanda di adeguamento delle autorizzazioni, in applicazione dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, per l'aggiunta di una sostanza amaricante.

In accordo con l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 18 marzo 2009, qualora la sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato né sulla sua efficacia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede all'adeguamento con una procedura semplificata, e rilascia l'autorizzazione alla modifica entro 4 mesi dalla presentazione della domanda stessa.

A tale proposito alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione del titolare dell'autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- che il cambio della composizione con l'aggiunta dell'amaricante non influisce sulle caratteristiche del preparato né sulla sua efficacia;
- la composizione quali-quantitativa precedentemente autorizzata;
- la composizione quali-quantitativa per la quale si chiede l'autorizzazione.

Inoltre, ai fine della valutazione da parte dell'ufficio competente, la domanda deve avere in allegato:

- la scheda di sicurezza della sostanza amaricante che viene aggiunta;
- l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per la modifica di un presidio medico chirurgico;
- una proposta di nuova etichetta.

Quest'ultima, nella parte descrittiva della composizione, deve indicare il nome della sostanza amaricante e può riportare una frase che richiami l'attenzione dell'utilizzatore alla presenza nel prodotto di una sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

Secondo l'art. 5 comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, come modificata, nel caso in cui la formulazione sia sotto forma di esca, le etichette devono riportare anche frasi che indichino che l'esca deve essere utilizzata all'interno di un contenitore con l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio.

Inoltre sulla base dell'art. 5 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 le etichette devono riportare frasi che indichino quanto segue:

- le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali non bersaglio e devono essere fissate in modo che non possano essere trascinate via dai roditori;
- durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata;
- i roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche;
- terminata la disinfestazione si devono distruggere le esche residue o eliminarle in luogo idoneo.

Qualora la modifica della composizione non rientri nei casi precedentemente previsti, la domanda deve essere inviata in conformità con il D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del provvedimento 5 febbraio 1999, secondo le modalità previste per il cambio di composizione.

Qualora i prodotti siano, per composizione, già conformi alle disposizioni delle ordinanze in esame, e si renda necessario procedere esclusivamente all'adeguamento delle etichette, la domanda e la documentazione allegata dovranno riguardare esclusivamente questo ultimo aspetto.

I titolari di autorizzazioni di presidi medico chirurgici totalmente conformi alle prescrizioni dell'ordinanza, ne dovranno comunque dare comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza 18 marzo 2009.

Scaduti i termini previsti dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 18 marzo 2009, l'ufficio competente della Direzione generale effettuerà i pertinenti controlli sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. G. Ruocco)

